

# Regolamento elettorale della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

(Edizione 2012)

## 1. **Oggetto**

Il presente Regolamento è emanato in base alla cifra 3 dello Statuto e alla cifra 2.2. del Regolamento organizzativo e disciplina le elezioni del Consiglio di fondazione.

- 1) Il Consiglio di fondazione incarica la gerente della Fondazione di procedere alle elezioni. A questo scopo viene istituito un ufficio elettorale composto da tre membri.
- 2) Il segretario del Consiglio di fondazione viene incaricato come responsabile dell'ufficio elettorale. Su proposta del responsabile dell'ufficio elettorale, il Consiglio di fondazione nomina gli altri membri dell'ufficio elettorale. I membri dell'ufficio elettorale sono persone facenti parte della cerchia della gerente o amministratrice.

## 2. **Composizione del Consiglio di fondazione**

- 1) Il Consiglio di fondazione è costituito da 4 membri, 2 rappresentanti del datore di lavoro e 2 rappresentanti dei dipendenti.

## 3. **Durata del mandato**

La durata del mandato è di quattro anni. I membri del Consiglio di fondazione possono essere rieletti.

## 4. **Nomina dei membri del consiglio di fondazione rappresentanti il datore di lavoro e i dipendenti**

### 4.1. **Eleggibilità**

- 1) Possono essere eletti nel Consiglio di fondazione le persone che appartengono alla cerchia degli assicurati o che rappresentano il datore di lavoro in un Comitato di cassa.
- 2) Non sono eleggibili gli assicurati e i membri dei Comitati di cassa, il cui contratto di adesione è stato disdetto o sciolto.

### 4.2. **Diritto di voto**

- 1) I Comitati di cassa hanno diritto di voto. I rappresentanti del datore di lavoro dei Comitati di cassa (denominati in seguito rappresentanti del datore di lavoro) eleggono i rappresentanti del datore di lavoro del Consiglio di fondazione, mentre i rappresentanti dei dipendenti dei Comitati di cassa (denominati in seguito rappresentanti dei dipendenti) eleggono i rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di fondazione.
- 2) Il voto di ogni cassa di previdenza è equiparato.

## 5. **Procedura elettorale**

L'elezione si tiene prima della scadenza del mandato. Un'elezione suppletiva ha luogo se un membro del Consiglio di fondazione lascia la carica durante il mandato e non è disponibile un subentrante per il restante periodo del mandato (cfr. cifra 6 e cifra 7).

### 5.1. **Proposte di nomina**

- 1) Prima della scadenza del mandato – oppure nell'imminenza di un'elezione suppletiva – le casse di previdenza sono invitate per tempo a inoltrare, entro un mese (data del timbro postale) dalla data di spedizione del proclama elettorale, le loro proposte per la nomina del Consiglio di fondazione.
- 2) I rappresentanti dei dipendenti possono inoltrare proposte di nomina dei rappresentanti dei dipendenti. I rappresentanti del datore di lavoro possono inoltrare proposte di nomina dei rappresentanti del datore di lavoro.
- 3) I rappresentanti del datore di lavoro ed i rappresentanti dei dipendenti avranno cura di proporre candidati con le migliori conoscenze ed esperienze possibili nel settore delle assicurazioni sociali, in particolare nel ramo della previdenza professionale e/o del diritto, dell'economia, della contabilità, dell'analisi del bilancio e degli investimenti sul mercato dei capitali.
- 4) I rappresentanti del datore di lavoro ed i rappresentanti dei dipendenti possono inoltrare un numero di proposte di nomina corrispondente ai posti da occupare nel Consiglio di fondazione nella cerchia dei dipendenti e nella cerchia del datore di lavoro.
- 5) Le candidature vanno inoltrate esclusivamente mediante l'apposito formulario. Per ogni candidato va allegata una scheda segnaletica allestita in base alla griglia prescritta dal Consiglio di fondazione. I rappresentanti dei dipendenti ed i rappresentanti del datore di lavoro devono sottoscrivere il relativo formulario di candidatura con firma collettiva, unitamente al candidato. Il candidato deve confermare la sua disponibilità e capacità di assumere la carica, in caso di una sua elezione.
- 6) L'ufficio elettorale verifica le proposte di nomina inoltrate in merito al rispetto dei requisiti di eleggibilità di cui alla cifra 4.1. I candidati che non rispondono ai requisiti di eleggibilità, le proposte di nomina inoltrate in ritardo, i formulari non debitamente compilati e non firmati a norma di legge non sono presi in considerazione. Se i rappresentanti del datore di lavoro ed i rappresentanti dei dipendenti notificano trop-

pi candidati, le proposte sono prese in considerazione in base alla data di ricezione. Se la data è la stessa si estrae a sorte.

- 7) Se il numero dei candidati da votare è inferiore a quello dei seggi a disposizione, il Consiglio di fondazione cerca i candidati mancanti, in maniera da garantire l'occupazione di tutti i posti vacanti.
- 8) Se il numero dei candidati proposti dai rappresentanti del datore di lavoro e dai rappresentanti dei dipendenti corrisponde al numero dei seggi disponibili nel Consiglio di fondazione, l'elezione è tacita.
- 9) Se il numero dei candidati proposti è superiore ai seggi disponibili all'interno del Consiglio di fondazione, l'amministratrice allestisce una lista elettorale con i relativi candidati del datore di lavoro e dei dipendenti e la consegna ai Comitati di cassa, unitamente alle schede dei candidati iscritti nelle liste elettorali.

## 5.2. Svolgimento delle elezioni

- 1) Tranne che nel caso di un'elezione tacita, i candidati del datore di lavoro e i candidati dei dipendenti sono nominati separatamente.
- 2) I rappresentanti del datore di lavoro ed i rappresentanti dei dipendenti votano i candidati iscritti nella relativa lista.
- 3) I rappresentanti del datore di lavoro ed i rappresentanti dei dipendenti di ogni cassa di previdenza hanno un numero di voti corrispondente ai seggi da occupare nel Consiglio di fondazione nella cerchia del datore di lavoro e nella cerchia dei dipendenti.
- 4) I rappresentanti del datore di lavoro ed i rappresentanti dei dipendenti possono votare solo un candidato della propria lista.
- 5) I rappresentanti del datore di lavoro ed i rappresentanti dei dipendenti esprimono il loro voto per iscritto (mediante lettera) sull'apposita scheda elettorale. Il termine di inoltro delle schede elettorali è di un mese dalla spedizione (data del timbro postale) delle liste e delle schede elettorali.
- 6) La validità delle schede elettorali è verificata dall'ufficio elettorale. Sono valide solo le schede elettorali originali e compilate correttamente. Non sono valide
  - a) le schede elettorali compilate in maniera illeggibile;
  - b) le schede elettorali con annotazioni non richieste ai fini del voto;
  - c) le schede elettorali che esprimono il voto per un numero di candidati superiore ai seggi a disposizione;
  - d) le schede elettorali che riportano il nome di due o più candidati della stessa cassa di previdenza;

e) le schede elettorali non ricevute entro i termini stabiliti;

f) le schede elettorali contenenti nomi che non figurano sulle liste elettorali.

- 7) Nella cerchia dei dipendenti e nella cerchia del datore di lavoro, sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fatta riserva del capovero seguente. A parità di voti si estrae a sorte.
- 8) Per ogni datore di lavoro affiliato alla Fondazione può essere eletto un solo rappresentante.  
Se per un datore di lavoro è eletto più di un rappresentante, sul fronte del datore di lavoro e sul fronte dei dipendenti, siede nel Consiglio di fondazione il rappresentante che ha raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti si estrae a sorte.
- g) Se, sia sul fronte del datore di lavoro che sul fronte dei dipendenti, è eletto un candidato della stessa cassa di previdenza, siede nel Consiglio di fondazione il rappresentante che ha ottenuto il miglior risultato nella votazione. Se entrambi i candidati hanno ottenuto lo stesso risultato, si estrae a sorte.
- h) Se, in un'elezione suppletiva o in caso di un subentro, è stata violata la suddetta regola di cui al presente capovero 8, è eletto nel Consiglio di fondazione il candidato con il successivo miglior risultato elettorale.
- 9) Ai candidati non eletti spetta il subentro conformemente a una lista da stilare applicando per analogia i cpv. 7 e 8.
- 10) L'ufficio elettorale redige un verbale in merito al risultato elettorale all'attenzione del Consiglio di fondazione e lo presenta all'amministratrice.

## 5.3. Comunicazione del risultato elettorale, reclami e conferma dell'esito delle elezioni

- 1) L'esito delle elezioni viene comunicato in forma adeguata ai Comitati di cassa e agli assicurati.
- 2) I reclami concernenti la nomina del Consiglio di fondazione vanno inoltrati al Consiglio di fondazione entro 20 giorni dalla pubblicazione, in forma scritta e con allegata la motivazione. Sono considerati validi motivi di reclamo solo l'arbitrio e i vizi di procedurali. La decisione definitiva spetta al Consiglio di fondazione nella sua precedente composizione.
- 3) La conferma dell'esito delle elezioni avviene ad opera del Consiglio di fondazione nella sua precedente composizione.

## 6. Uscita dal Consiglio di fondazione

I membri del Consiglio di fondazione escono dal Consiglio di fondazione se non soddisfano più i requisiti di eleggibilità o se si dimettono.

## 7. Subentro

- 1) In caso di uscita di un rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro, questi è sostituito dal subentrante, conformemente alla cifra 5.2 cpv. 9. Sono fatte salve le disposizioni in materia di eleggibilità e incompatibilità.
- 2) Il subentrante rimane in carica per la durata del mandato del membro uscente.
- 3) Se un membro del Consiglio di fondazione recede dal proprio ufficio durante il mandato e non è più disponibile alcun subentrante, i restanti rappresentanti del datore di lavoro o dei dipendenti procedono ad un'elezione suppletiva. Il membro del Consiglio di fondazione così eletto riprende l'ufficio del membro uscente.

## 8. Disposizioni finali

- 1) L'amministratrice è incaricata dello svolgimento delle elezioni. A questo scopo esegue le mansioni non espressamente assegnate a un altro organo.
- 2) Le cariche e le funzioni declinate al maschile valgono anche per il femminile.
- 3) Questo regolamento è stato deliberato nella seduta del Consiglio di fondazione del 6 dicembre 2011 ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.
- 4) A norma della legge e dello statuto della Fondazione, il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare il presente regolamento in ogni momento. Le modifiche vanno sottoposte per conoscenza alle autorità di vigilanza.

Fondazione collettiva Trigona  
per la previdenza professionale  
c/o Basilese Vita SA  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Tel. +41 58 285 85 85  
Fax +41 58 285 90 73  
info@trigona-fondazione.ch  
www.trigona-fondazione.ch

**La vostra sicurezza ci sta a cuore.**

[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)